MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 gennaio 2007 (*GU n. 29 del 5-2-2007*)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo ramato 5 solfochimica».

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri gia' autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 26 ottobre 2006 dall'impresa Solfochimica S.a.s. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ZOLFO RAMATO 5 SOLFOCHIMICA uguale al prodotto di riferimento denominato ZOLFO RAMATO 5 R registrato al n. 9099 con decreto direttoriale in data 23 gennaio 1997 dell'impresa Caltabellotta S.r.l. con sede in Lercara Friddi (Palermo);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato ZOLFO RAMATO 5 R dell'impresa Caltabellotta S.r.l. con sede in Lercara Friddi (Trapani);

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato ZOLFO RAMATO 5 SOLFOCHIMICA e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di

scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Zolfo e Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Solfochimica S.a.s. Di Incardona Leonardo Maurizio con sede in via della Liberta', 60 Realmonte (Agrigento) e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato ZOLFO RAMATO 5 SOLFOCHIMICA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Realmonte (Agrigento) autorizzato con decreti del 29 novembre 1984/27 marzo 1997.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13598.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 21 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

ZOLFO RAMATO 5 SOLFOCHIMICA

(Polvere secca)
Anticrittogamico

ZOLFO RAMATO 5 SOLFOCHIMICA Registrazione Ministero della Salute n. del

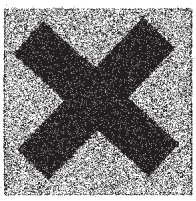

Composizione	
ZOLFO puro (esente da Selenio)	g. 90
RAME metallo	g. 0,9
(sotto forma di ossicloruro)	
coformulanti q.b. a	g.100

Partita n.

CONTENUTO **1 - 5 - 10 - 25 Kg**

SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via della Libertà, 60 – Realmonte (AG)

Stabilimento di produzione:
SOLFOCHIMICA S.A.S.
di Incardona Leonardo Maurizio
Via Contrada Serra Polizzi – 92010 Realmonte (AG)

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Nell'applicazione del prodotto indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Non respirare le polveri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: **ZOLFO PURO 90%** e **RAME METALLO 0,9%** le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
ZOLFO: ---
RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: Gastrolusi con soluzione latto- albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se in via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto si impiega nei trattamenti a secco contro l'Oidio della Vite, delle Pomacee, delle Drupacee, delle Orticole e delle floreali. Esplica inoltre un'azione complementare contro la Ticchiolatura delle Pomacee e la Peronospora della Vite.

COLTURE PROTETTE: Vite, Pomacee, Drupacee, Ortaggi (Cucurbitacee, Solanacee, Cardo, Carciofo, Lattughe e simili, Leguminose), Barbabietola, Floreali (in pieno campo).
PARASSITI CONTROLLATI: Oidio
DOSI D'IMPIEGO: 20-25 Kg/ha

MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici ad erogazione regolabile. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente.

COMPATIBILITÀ
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non si deve trattare durante la fioritura. Può essere fitotossico su Cucurbitacee e su pesco e susino in vegetazione. Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman red, Winesap, Abbondanza Belfort, Gravenstein, Morgenduft, Stayman, King David, Renetta del Canadà, Rosa mantovana;
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio, Abate Fétel, Butirra Clairgeau, Passacrassana, Jules Guyot, Favorita di Clapp, Butirra Giffard;
VITE: Sangiovese.

Nei periodi con temperature elevate, evitare di trattare nelle ore più calde della giornata.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta

Avvertenza: Non rientrare nelle zone trattate prima di tre giorni.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

07A00980